TRASFORMAZIONE DELL'ENTE DI RINASCITA AGRARIA PER LE TRE VENEZIE IN «ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE»

Art. 2

L'Ente si propone:

1° di assumere l'esecuzione di opere di bonifica, trasformazione e riordinamento della proprieta' fondiaria, agendo in qualita' di acquirente affittuario o appaltatore oppure di delegato dell'Autorita' governativa, di Consorzi e di altri enti;

2° di acquistare fondi urbani, a qualsiasi uso destinati;

3° di rilevare e cedere aziende industriali e commerciali, comprese le alberghiere;

4° di promuovere la costituzione e di agevolare il funzionamento di ogni iniziativa nel campo dell'assistenza sociale nonche' di istituzioni aventi carattere educativo e culturale;

5° di promuovere, col consenso del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, la costituzione o partecipare a societa', consorzi, istituti, associazioni, ecc.

Versione in vigore dal 27 dicembre 1939, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in «Ente nazionale per le Tre Venezie»
Estremi	Legge 27 novembre 1939, n. 1780
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 1939

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trasformazione-dell-ente-di-rinascita-agraria-per-le-tre-venezie-in/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it